



**ORIGINALE**

**DETERMINA RAGIONERIA  
Ufficio: RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE N. 99  
del 11-02-2020**

**Oggetto: ART. 21-QUINQUIES, COMMA 1, LEGGE 241/1990.  
DETERMINAZIONE N. 653 DEL 31.07.2019**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Premesso che:

- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 41 del 17.12.2019 ha approvato il D.U.P. 2020-2022;
- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 46 del 18.12.2019 ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;

Visti gli indirizzi di spesa e gli obiettivi gestionali affidati all'area a valere sugli stanziamenti assegnati nei capitoli PEG così come approvati con deliberazione di Giunta Municipale n. 182 del 20.12.2019;

Richiamato il decreto sindacale n. 26 del 10.09.2018;

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 23.07.2018 così come integrata con successiva n. 89 del 27.06.2019 è stato previsto di procedere all'assunzione di un Istruttore Amministrativo cat. C a tempo parziale (50%) e determinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 da porre in posizione di staff al Sindaco;

Richiamata la determinazione n. 653 del 31.07.2019 di approvazione dell'avviso di selezione pubblica per l'assunzione di un Istruttore Amministrativo cat. C a tempo parziale (50%) e determinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 da porre in posizione di staff al Sindaco;

Osservato che dal giorno 01.08.2019 al giorno 31.08.2019 l'avviso di selezione pubblica è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Noale ed è stato inviato agli enti pubblici dell'Area Veneziana;

Rilevato che l'individuazione del soggetto da incaricare è effettuata "intuitu personae" da parte del Sindaco a seguito di comparazione dei curricula professionali ed eventuale colloquio e non è pertanto stata prevista la formazione di alcuna graduatoria di merito;

Preso atto che a seguito di recenti intervenute variazioni della dotazione organica dell'Ente, anche a seguito di volontarie mobilità esterne di personale, si rende ora necessario adottare nuove soluzioni organizzative volte a garantire la copertura di servizi istituzionali ritenuti indispensabili, tenuto conto dell'ammontare complessivo di risorse finanziarie da destinare ad interventi in materia di "spesa di personale";

Verificato che nell'avviso pubblico di selezione citato all'art. 5 è disciplinata "la facoltà del Sindaco di non procedere al conferimento dell'incarico" e ravvisata l'assoluta necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti nel caso concreto;

Considerato pertanto:

- l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'indispensabile adozione di nuove soluzioni organizzative;
- la revoca in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate, comunque riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei destinatari e dei controinteressati di tipo recessivo rispetto all'interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici;
- non è stata posta in essere alcuna procedura selettiva;
- con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso (che nel caso di specie viene richiamato, pur trattandosi di solo incarico "intuitu personae" da parte del Sindaco) richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003);
- in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale (che nel caso di specie viene richiamato, pur trattandosi di solo incarico "intuitu personae" da parte del Sindaco) la revoca può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo e giuridico, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento);
- in tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990, in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (che nel caso di specie viene richiamato, pur trattandosi di solo incarico "intuitu personae" da parte del Sindaco) (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/20129)
- consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che "...La pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico (che nel caso di specie viene richiamato, pur trattandosi di solo incarico "intuitu personae" da parte del Sindaco) fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondato motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del

procedimento, come disposto dall'art 13 della L 241 del 1990 ..." ( Consiglio di Stato, sez III, sentenza 1 agosto 2011, n. 4554);

Visto l'art. 21-quinquies, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca della determina di approvazione dell'avviso di selezione, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti, in ragione di intervenuta impossibilità di procedere al conferimento dell'incarico per sopraggiunta esigenza di adozione di nuove soluzioni organizzative;

Visto:

- il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;
- il legge 241/1990 e successive modificazioni;

### **DETERMINA**

1. Di prendere atto della premessa e di considerarla parte sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere per quanto sopra alla revoca ex art. 21-quinquies, comma 1, legge 241/1990 dell'avviso di selezione, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti per l'assunzione di un Istruttore Amministrativo cat. C a tempo parziale (50%) e determinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 da porre in posizione di staff al Sindaco, così come approvato con determinazione n. 653 del 31.07.2019;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "amministrazione trasparente": bandi di concorso, dando atto che lo stesso opera con efficacia *ex tunc*;
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
5. Di dare atto che:
  - sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
  - il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la capacità finanziaria, ai sensi dell'art. 183, settimo comma, del D.Lgs 267/2000.

Il Funzionario Responsabile

Arrighi Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa